



COMUNE DI OLBIA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE

TITOLO I RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO

articolo 1 (Premesse normative)

1. In osservanza dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in applicazione dell'articolo 48 dello Statuto Comunale, viene qui definita la disciplina del referendum consultivo comunale, con il quale tutti gli elettori del Comune possono essere chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti interventi ed ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo articolo 3, relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

articolo 2 (L'iniziativa referendaria)

1. E' ammesso referendum consultivo, su iniziativa della maggioranza dei consiglieri comunali assegnati all'Ente, ovvero su proposta di una percentuale degli iscritti nelle liste elettorali del Comune calcolata alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. In questa seconda ipotesi, il numero dei richiedenti non deve essere minore del 10% del totale degli aventi diritto al voto alla indicata data di riferimento, e comunque non può essere inferiore a 3500 elettori.

2. La data di riferimento del 1° gennaio dell'anno di deposito della richiesta di referendum è utile unicamente per il computo del numero di sottoscrizioni necessarie, nell'ipotesi di richiesta da parte degli elettori (di cui al successivo articolo 9).

articolo 3 (Oggetto ed esclusioni)

1. Il referendum consultivo potrà essere indetto su qualsiasi materia di interesse generale fra quelle indicate dall'articolo 1, salvo le precisazioni di seguito elencate.

2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie relative a:

- revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
- disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;

- piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- designazione e nomine di rappresentanti.

3 E' altresì esclusa la ripetizione del referendum sul medesimo oggetto se non siano trascorsi almeno tre anni dalla prima consultazione.

4 In ossequio all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed all'articolo 48, comma 8, dello Statuto Comunale, i referendum comunali devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

articolo 4 (Il quesito referendario)

1. Il quesito sottoposto a referendum deve, di regola, essere unico e deve essere formulato con chiarezza onde consentirne la più ampia comprensione, con esclusione di qualsiasi ambiguità.
2. I proponenti, previa autorizzazione del Sindaco, possono avvalersi della collaborazione delle strutture burocratiche del Comune per la più appropriata formulazione del quesito referendario.

articolo 5 (Ammissibilità e Commissione Tecnica)

1. Sull'ammissibilità del referendum consultivo decide una Commissione Tecnica composta dal Segretario Comunale, che la presiede, e da due avvocati amministrativisti nominati dal Consiglio Comunale, uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza, eletti con due votazioni separate, a ciascuna delle quali prenderanno parte solo i Consiglieri di maggioranza, per il rappresentante della maggioranza, e solo i consiglieri di minoranza, per il rappresentante della minoranza. Il Segretario Comunale si avvale di un dipendente del comune con funzione di segretario verbalizzante. Tutti gli atti della commissione tecnica sono conservati presso gli uffici della Segreteria generale.
2. A ciascun componente esterno della Commissione Tecnica è corrisposto un compenso onnicomprensivo per tutte le operazioni, equiparato al dieci per cento del compenso annuale lordo spettante al presidente del collegio dei revisori nonché, qualora residente fuori dal territorio di Olbia, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, da conteggiarsi con le modalità previste per le missioni degli amministratori comunali.
3. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
 - a) ammissibilità della materia;
 - b) riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito;
 - c) verifica sulla regolarità della presentazione, da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme.
4. E' escluso qualsiasi altro parametro di valutazione, nonché qualsiasi valutazione di merito. Il giudizio di cui al comma 3 deve essere espresso entro quindici giorni dal deposito della proposta. Qualora dalla verifica effettuata risulti che, a giudizio della Commissione Tecnica, il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della Commissione Tecnica al

Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, salvo che in ordine al comma 3, lett.c riguardo al quale il consiglio prende atto.

articolo 6 (Revoca del referendum)

1. Previo parere favorevole della Commissione Tecnica, di cui al precedente articolo 5, comma 1, il Sindaco revoca il referendum già indetto se, prima del suo svolgimento, il competente organo comunale accoglie la proposta dei promotori.
2. La revoca può intervenire non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum.

articolo 7 (Effetti del referendum)

1. Ove il quesito referendario ottenga il voto favorevole della maggioranza dei voti validi, il Sindaco lo sottopone alla deliberazione del competente organo entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato.
2. Qualora l'organo preposto ritenga di non conformarsi alle risultanze del referendum, deve espressamente pronunciarsi con deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.

articolo 8 (Richiesta dei consiglieri comunali)

1. Qualora la richiesta di referendum consultivo sia proposta dalla maggioranza dei consiglieri comunali assegnati all'Ente (articolo 2, comma 1, primo periodo), la medesima richiesta viene firmata, in calce, dai consiglieri richiedenti, le cui sottoscrizioni sono autenticate dal Segretario Comunale, il quale attesta, al tempo stesso, che essi sono consiglieri in carica.
2. Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, che depositano, presso il Segretario Comunale, la richiesta stessa, unitamente al quesito referendario.
3. Del deposito si dà atto mediante verbale, nel quale va specificato il giorno e l'ora del deposito.
4. Il Segretario Comunale trasmette, senza indugio, tutta la documentazione alla Commissione Tecnica, al fine di rendere possibili le verifiche indicate dall'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c).

articolo 9 (Richiesta da parte degli elettori – Comitato Promotore)

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 1, secondo periodo, un gruppo di cittadini, in numero non inferiore a dieci, ed iscritti nelle liste elettorali del Comune, costituitisi come Comitato Promotore, possono presentare al Segretario Comunale, in carta semplice, una proposta di iniziativa

referendaria. La richiesta stessa viene firmata, in calce, da ognuno dei componenti di tale Comitato Promotore, e le sottoscrizioni sono autenticate dal Segretario Comunale che ne dà atto con verbale, specificando il giorno e l'ora del deposito.

2. Il requisito di iscrizione nelle liste elettorali del Comune è accertato, d'ufficio, per tutti i promotori della raccolta.

3. Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, che depositeranno, sempre presso il Segretario Comunale, tutti i documenti necessari a dar corso alla procedura in esito al “primo esame” dell’istanza da parte della Commissione Tecnica.

4. Il Segretario Comunale trasmette, senza indugio, tutta la documentazione alla Commissione Tecnica, al fine di rendere possibile il “primo esame” dell’istanza, ossia le verifiche indicate dall’articolo 5, comma 2, lettere a) e b).

articolo 10 (Esame di ammissibilità)

1. La Commissione Tecnica decide, con verbale, sulla ammissibilità della richiesta entro 15 giorni dalla sua presentazione. Entro lo stesso termine, essa contesta ai presentatori le eventuali irregolarità riscontrate. Se, in base alle deduzioni dei presentatori, da depositarsi entro 5 giorni, la Commissione ritiene ammissibile la richiesta, la ammette, comunicando l’esito ai delegati.

2. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare alla Commissione che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di 20 giorni dalla data del provvedimento di contestazione.

3. Entro i successivi 5 giorni, la Commissione Tecnica si pronuncia definitivamente sull'ammissione della richiesta, comunicando l’esito ai delegati.

4. Nel caso di richiesta di referendum formulata da parte di elettori, ex articolo 9, la decisione della Commissione Tecnica, in una prima fase, attiene alle verifiche di cui all’articolo 5, lettere a) e b), per cui il “primo esame” con esito favorevole ai richiedenti equivarrà a nulla osta alla raccolta del prescritto numero di firme di elettori.

articolo 11 (Raccolta delle firme degli elettori)

1. Le firme degli elettori dovranno essere apposte su specifici stampati, il cui confezionamento è onere del Comitato Promotore; ciascuno dei predetti moduli deve contenere, sulla prima facciata, l’intitolazione “Richiesta di Referendum Comunale ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto”, l’apposita vidimazione da parte del Segretario Comunale e la dichiarazione della richiesta di referendum, con ben evidenziato il quesito da sottoporre al voto. Il Segretario Comunale appone agli stampati il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma, e li restituisce ai presentatori entro 3 giorni dalla presentazione.

2. Le firme degli elettori vanno apposte in corrispondenza dei rigli su cui vanno riportati cognome, nome, luogo e data di nascita, e modalità di riconoscimento di ciascuno dei medesimi sottoscrittori. Gli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico

impedimento, possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al Segretario Comunale o ad altro impiegato delegato dal Sindaco.

3. Le firme degli elettori devono essere autenticate da uno dei soggetti individuati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La qualità di elettore del Comune di ciascuno dei sottoscrittori può essere attestata anche mediante certificazione collettiva, rilasciata dall'Ufficio Elettorale dell'Ente entro i perentori termini previsti dalla legge.

5. Le firme raccolte possono superare il numero indicato dall'articolo 2 comma 1, di una percentuale non superiore al 30%. In caso contrario, la richiesta è invalida.

6. Al termine della raccolta delle firme, che deve concludersi entro tre mesi dalla data della vidimazione dei moduli, i delegati del Comitato Promotore consegnano tutta la documentazione al Segretario Comunale. Di tale consegna, viene redatto un verbale in duplice originale, con la sottoscrizione da parte dei delegati e del Segretario Comunale. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai delegati, a prova dell'avvenuto deposito.

7. Il Segretario Comunale, senza indugio, inoltra il plico alla Commissione Tecnica. La ricezione della menzionata documentazione segnerà il termine iniziale per le verifiche di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), che dovranno rispettare le scadenze indicate dall'articolo 10, commi 1, 2 e 3.

articolo 12 **(Verbale di ammissibilità)**

1. Il verbale della Commissione Tecnica che decide sulla ammissibilità della richiesta di referendum è immediatamente comunicato al Sindaco.

2. Esso deve essere notificato, entro 5 giorni, rispettivamente ai tre delegati dei consiglieri richiedenti, oppure ai delegati dei promotori.

TITOLO II **SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM**

articolo 13 **(Indizione dei referendum)**

1. Le dichiarazioni di ammissibilità delle richieste di referendum da parte della Commissione Tecnica, di cui all'art. 12, devono essere trasmesse tempestivamente al Sindaco ai fini di cui al presente articolo.

2. I referendum ammessi devono svolgersi, sempre a norma dell'art. 48, comma 5, dello Statuto Comunale, entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che prende atto della decisione assunta dalla Commissione Tecnica nel senso dell'ammissibilità.

3. Ricevuta comunicazione della dichiarazione di ammissibilità delle richieste del referendum, il Sindaco, con ordinanza, deve indicare la data di svolgimento della consultazione, ai sensi dell'art. 48, comma 5, dello Statuto comunale, ed elencare, per ciascun referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.

4. L'ordinanza di indizione del referendum è pubblicata senza ritardo all'albo pretorio, e di essa dovrà essere data notizia mediante manifesti da affiggersi almeno 45 giorni prima della data stabilita per la votazione.

articolo 14 **(Concentrazione di Istanze referendarie)**

1. Con l'ordinanza di indizione del referendum, prevista dall'articolo precedente, il Sindaco, d'intesa con la Commissione Tecnica ed i promotori dei referendum, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che riveleranno uniformità o analogia di materie, predisponendo un quesito unico che accorpi le diverse richieste referendarie.

articolo 15 **(Periodi di sospensione del referendum)**

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:
- a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei due mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
 - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'ordinanza di indizione dei comizi elettorali e i due mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
 - c) nei due mesi antecedenti o successivi alla data fissata per le elezioni politiche, amministrative o consultazioni referendarie che interessino il Comune.
2. Nei casi di cui al comma precedente, i termini ricominceranno a decorrere dal primo giorno successivo alla convalida degli eletti e, nel caso c), dal primo giorno utile dopo la consultazione elettorale.

articolo 16 **(Disciplina della votazione)**

1. Hanno diritto di partecipare al voto per i referendum comunali tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali che, alla data della consultazione, abbiano compiuto il 18° anno di età, ai sensi dell'art. 33 del T.U. n. 223/1967. Saranno esclusi i cittadini che, alla data predetta, non abbiano ancora compiuto il 18° anno di età.

2. In attuazione del principio del *favor participationis*, e quindi nell'intento di consentire la maggior partecipazione possibile alle decisioni attinenti la collettività in cui vivono, il corpo elettorale dei referendum comunali coincide, sul piano dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'elettorato attivo, con l'insieme degli aventi diritto alle elezioni comunali. Di conseguenza, hanno diritto di voto sia gli iscritti nelle liste regolari (cioè i cittadini italiani elettori, sia residenti a Olbia che all'estero), sia cittadini iscritti nelle liste aggiunte per il voto dei cittadini comunitari alle

elezioni comunali. Per quanto attiene il voto degli iscritti all'A.I.R.E., non è previsto un rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli elettori che rientrassero ad Olbia per votare.

3. Al fine dell'ordinato inserimento fra gli aventi diritto, si seguono, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla tenuta ed all'aggiornamento delle liste elettorali regolari ed aggiunte che si applicano in occasione di elezioni comunali.

4. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

articolo 17 **(Tessere elettorali)**

1. Le tessere elettorali per i nuovi iscritti nelle liste elettorali, ed i tagliandi adesivi di aggiornamento, previsti entrambi dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, vengono consegnate dagli addetti al Servizio Elettorale a partire dal quarantesimo fino al terzo giorno antecedente la data fissata per il Referendum.

2. Le tessere non recapitate al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio Elettorale Comunale dagli elettori medesimi fino al giorno stesso della consultazione fino alla chiusura dei seggi elettorali.

articolo 18 **(Ufficio di sezione)**

1. Ove il referendum comunale si svolga in data non concomitante con altra consultazione, l'ufficio di sezione per il referendum è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente e l'altro di segretario. Per la validità di qualunque operazione dell'ufficio di sezione, è necessaria la presenza di almeno due componenti.

2. In caso di assenza di concomitanza con altra consultazione, i presidenti degli uffici elettorali di sezione sono designati dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale del Comune, che ne trae i nominativi dall'elenco degli iscritti al relativo albo.

3. La nomina degli scrutatori segue le identiche regole previste per le elezioni comunali, per cui la loro designazione, come la definizione della graduatoria degli scrutatori supplenti, è competenza della Commissione Elettorale Comunale.

4. Nel caso in cui l'ufficio elettorale di sezione dovesse operare come "seggio volante" (ad esempio, per effettuare la raccolta di un voto a domicilio), l'organico del seggio sarà integrato da uno scrutatore in più, traendone il relativo nominativo, se del caso, dalla graduatoria degli scrutatori supplenti.

5. Ove il referendum comunale si svolga in data concomitante con altra consultazione che interessi il territorio di Olbia, la composizione del seggio sarà quella prevista per tale altra consultazione.

6. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo (o il suo supplente) di ognuno dei gruppi politici rappresentati in Consiglio

Comunale, nonché un rappresentante effettivo (o il suo supplente) dei promotori del referendum ed un rappresentante effettivo (o il suo supplente) del Comitato di cui all'articolo 25, comma 3.

7. Hanno facoltà di effettuare le designazioni dei predetti rappresentanti di lista, il presidente di ciascuno dei gruppi politici costituiti in Consiglio Comunale alla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, ovvero ciascuno dei delegati del Comitato Promotore, nel caso di referendum promosso dagli elettori oppure, ancora, da ciascuno dei delegati del Comitato di cui all'articolo 25, comma 3. La sottoscrizione di chi effettua la designazione deve essere autenticata a norma delle disposizioni indicate dall'articolo 11, comma 3.

8. Le designazioni possono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro la giornata del venerdì che precede il referendum, eventualmente, in caso di deposito *brevi manu*, tenendo conto degli orari di apertura al pubblico di tale ufficio. In alternativa, la designazione può pervenire direttamente al Presidente del seggio interessato entro le ore 10 del giorno di votazione.

articolo 19 **(Operazioni di voto)**

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di formato unico e di identico colore, sono prodotte dal Comune stesso, ed hanno le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Il Comune si riserva la facoltà di organizzare, e di disciplinare nel dettaglio con proprio atto separato, ove le condizioni normative e contingenti lo consentissero, modalità di voto e/o di scrutinio elettronico.

2. Le schede devono contenere il quesito formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

3. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

4. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse. Tali schede, in caso il referendum comunale si svolgesse in data concomitante con altre consultazioni, dovranno essere di colore tale da escludere qualunque possibilità di fraintendimento, da parte dell'elettore, circa il tipo di consultazione.

5. Le operazioni di voto hanno inizio dopo il compimento delle operazioni preliminari degli uffici di sezione nella domenica fissata nell'ordinanza di indizione del referendum e proseguiranno fino alle ore ventidue del giorno stesso. Nel caso il referendum comunale si svolgesse in data concomitante con altra consultazione che interessi la città di Olbia, gli orari delle operazioni di costituzione del seggio, di svolgimento delle operazioni preliminari, di votazione e di scrutinio, seguiranno le scadenze dettate per le altre consultazioni. Sempre in caso di concomitanza di date, lo scrutinio del referendum comunale si svolgerà a conclusione delle operazioni riguardanti le altre consultazioni coinvolte.

6. Viceversa, ove nel giorno del referendum comunale, non si svolgessero, ad Olbia, altre consultazioni, la costituzione del seggio per l'autenticazione delle schede di voto e le altre attività prodromiche avverrà alle ore 16 del sabato precedente il giorno del referendum. Il seggio, poi, si ricostituirà alle ore 7 della domenica, per lo svolgimento delle operazioni preliminari, e di seguito si darà inizio alle votazioni, che si svolgeranno nella sola giornata di domenica, e termineranno alle ore 22. Sempre nel caso in cui ad Olbia non vi fossero altre elezioni che si svolgano in data concomitante, lo scrutinio avrà luogo la domenica notte stessa, immediatamente dopo il completamento delle operazioni preliminari ad esso.

7. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ai presidenti di seggio, a vari orari da stabilirsi, notizie circa:

- la regolare costituzione del seggio;
- la verifica sulla regolarità del materiale ricevuto;
- l'andamento delle affluenze (la cui verifica può avvenire fino ad un massimo di quattro volte nel corso della giornata di domenica);
- i risultati ufficiosi della votazione.

8. Tutte le operazioni dei seggi sono disciplinate, in quanto compatibili, dalle pubblicazioni contenenti le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione utilizzate in Sardegna in occasione delle elezioni comunali più recenti.

articolo 20 **(Operazioni di scrutinio)**

1. Fatta salva l'ipotesi di scrutinio elettronico, di cui all'articolo 19, primo comma, le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino al loro esaurimento.

2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'ordinanza del Sindaco di indizione dei referendum.

3. Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

articolo 21 **(Ufficio Comunale per il Referendum)**

1. Presso il Comune è costituito l'Ufficio Comunale per il Referendum, composto dal Segretario Comunale, dal Dirigente cui compete la direzione dei Servizi Demografici, e dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale, che assume anche le funzioni di segretario.

articolo 22 **(Proclamazione dei risultati e raggiungimento del quorum)**

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, l'Ufficio Comunale per il Referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.

2. Di tali operazioni viene redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso l'Ufficio stesso e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, alla Commissione Tecnica.

3. I delegati dei richiedenti il referendum possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso l'Ufficio Comunale per il Referendum.

4. La Commissione Tecnica, appena pervenuti i verbali ed i relativi allegati, procede in pubblica adunanza all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto di voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta a referendum.

5. La proposta soggetta a referendum consultivo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta, su di essa, la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di quesito con più soluzioni, si intende approvata quella che avrà raggiunto la maggioranza relativa dei voti validi.

6. I risultati sono proclamati dalla Commissione Tecnica.

7. Di tutte le operazioni di tale Commissione viene redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la segreteria della Commissione e l'altro è trasmesso al Sindaco.

articolo 23 **(Reclami)**

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati all'Ufficio Comunale per il referendum ed alla Commissione Tecnica, decide quest'ultima nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

articolo 24 **(Convocazione organo competente)**

1. Il Sindaco, in base al verbale che gli è trasmesso dalla Commissione Tecnica, qualora risulti che il quesito sottoposto a referendum abbia riportato il maggior numero di voti validi favorevoli, procede alla convocazione del competente organo ai sensi degli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

TITOLO III **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 25 **(La propaganda referendaria)**

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita nei 30 giorni antecedenti la data della consultazione. Ad essa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla Circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, 8 aprile 1980, n. 1943/V.

2. Le facoltà che la legge n. 212 riconosce ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale con proprie liste o candidature vengono attribuite, per quanto concerne i referendum comunali, soltanto ai gruppi politici regolarmente costituiti in Consiglio Comunale alla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali,

nonché, nel caso di consultazione promossa dagli elettori (a norma dell'articolo 9), ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.

3. Inoltre, ai cittadini che volessero opporsi al quesito referendario, quando formalmente si siano costituiti in Comitato secondo le modalità di cui al precedente articolo 9, comma 1, ed entro 10 giorni dal decreto del Sindaco di indizione del referendum, vengono assicurate le stesse prerogative spettanti al Comitato dei promotori in materia di propaganda.

4. Da ciò consegue che, soltanto i partiti predetti, nonché i comitati indicati dai commi precedenti, potranno ottenere gli spazi per l'affissione di materiale di propaganda elettorale.

articolo 26 **(Disposizioni applicabili)**

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo Unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati), e successive modificazioni e integrazioni, nonché il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ad essi dovranno fare riferimento gli organi del Comune nella assunzione degli atti di competenza per garantire al meglio lo svolgimento dell'istituto referendario.

In particolare per:

- la convocazione dei comizi elettorali;
- l'organizzazione dei seggi elettorali e le dotazioni;
- le modalità di consegna al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione del materiale occorrente per la votazione;
- le modalità di restituzione dello stesso;
- la definizione delle norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio;
- la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione.

articolo 27 **(Spese)**

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum sono a carico del Comune.

2. In caso di svolgimento del referendum comunale in data concomitante con altre consultazioni, le spese derivanti dal complesso delle consultazioni saranno ripartite in conformità alle disposizioni di legge vigenti, ad eventuali circolari ministeriali, ed a successive disposizioni che venissero emanate dalla Regione Sardegna.

3. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamento da imputarsi al capitolo di bilancio relativo alle spese per elezioni a carico dell'Ente.